

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 1950

(40<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

### INDICE

#### Disegno di legge :

(Seguito della discussione)

« Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione » (N. 1247-Urgenza) .

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	454	457,	460
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .		454	( <i>passim</i>	
JANNUZZI . . . . .		454	457	458, 459
GRAVA . . . . .		454,	459,	460, 461, 464, 465
VENDITTI . . . . .		454	458,	460, 463
PEZZINI, <i>relatore</i> . . . . .		454,	455,	457, 459
BOSCO LUCARELLI . . . . .		457,	461,	462, 463
BARBARESCHI . . . . .				458
SACCO . . . . .				461, 463

La riunione ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Armato, Barbareschi, Bei Adele, Bibolotti, Bitossi, Bosco Lucarelli, Braccesi, Farina, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Palumbo Giusep-

pina, Pezzini, Putinati, Sacco, Salvagiani, Sinforiani, Tambarin, Venditti, Vigiani e Zane.

Interviene altresì il senatore Rubinacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

SINFORIANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:  
« Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione » (N. 1247-Urgenza)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione ».

Come i colleghi ricordano la discussione generale è stata conclusa Poichè è pervenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro possiamo ora affrontare l'esame dei singoli articoli di cui do lettura :

#### Art. 1.

Al trattamento spettante in caso di risoluzione del rapporto di impiego del personale a contratto quinquennale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella « C » annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si provvede :

a) mediante la costituzione di un Fondo di previdenza alimentato dalle seguenti contribuzioni:

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

1° un contributo mensile a carico dello Stato, pari al dieci per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;

2° un contributo mensile a carico del dipendente, pari al cinque per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;

b) mediante la concessione di una indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità del solo stipendio spettante all'atto della cessazione del servizio per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero.

A questo articolo l'onorevole Palumbo Giuseppina propone il seguente emendamento: « Sostituire ai commi terzo e quarto i seguenti:

« 1° un contributo mensile a carico dello Stato, pari al 12 per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, del 20 per cento dell'importo dello stipendio, più una quota di lire 5.000 della indennità di caro-vita, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;

« 2° un contributo mensile a carico del dipendente pari al 3 per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, del 20 per cento dell'importo dello stipendio, più una quota di lire 5.000 dell'indennità di caro-vita, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio notare che con questo emendamento si variano soltanto le percentuali, ma la sostanza è identica perchè l'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, stabilisce esattamente che il trattamento di quiescenza è calcolato sullo stipendio, aumentato, in considerazione degli accessori, nella misura del 20 per cento e, in considerazione dell'indennità di caro-vita, nella misura fissa di lire 60.000 annue.

JANNUZZI. Aderisco al concetto espresso dall'emendamento della onorevole Palumbo,

ma presento un emendamento che va oltre a quello da lei presentato. Io propongo di sostituire, nel terzo comma, alle parole « pari al 10 per cento » le altre « pari al 12 per cento »; e nel comma successivo, alle parole « pari al 5 per cento » le altre « pari al 6 per cento ».

GRAVA. Poichè è desiderio dei funzionari degli Uffici del lavoro, ed io ho sentito in proposito alcuni direttori provinciali del lavoro, di essere inseriti nell'organico dello Stato, propongo di elevare il contributo a carico dello Stato alla stessa misura in cui lo Stato provvede per tutti gli altri impiegati, e cioè al 14 per cento, aumentando contemporaneamente quello a carico dei funzionari dal 5 al 6 per cento.

PRESIDENTE. In sostanza sono stati presentati tre emendamenti che variano le percentuali dell'articolo 1.

VENDITTI. Faccio osservare che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole per gli importi indicati nel testo governativo, ma che il parere avrebbe potuto essere diverso se gli importi fossero stati diversi.

PEZZINI, *relatore*. Per accelerare la discussione io propongo che gli emendamenti presentati vengano discussi rapidamente e congiuntamente poichè sono correlativi.

GRAVA. Mi permetto di insistere sul mio emendamento. Infatti se tra un anno, o anche prima, gli impiegati degli Uffici del lavoro verranno inquadrati nell'organico dello Stato, noi dovremo arrivare per forza di cose a fissare le percentuali da me proposte.

PRESIDENTE. È mio dovere porre una questione pregiudiziale. Debbo cioè far osservare che l'articolo 72 del Regolamento prescrive, all'ultimo comma, che gli emendamenti, che importino aumento di spese o diminuzione di entrata, debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il suo parere. Pertanto questi emendamenti non possono essere discussi e approvati senza avere ottenuto il parere della 5ª Commissione; quindi se i proponenti insistono nei loro emendamenti la discussione deve essere sospesa. Peraltro prego l'onorevole relatore e l'onorevole Sottosegretario di esprimere il loro parere sugli emendamenti presentati.

PEZZINI, *relatore*. Nella mia modesta relazione avevo già rilevato quanto è stato ora ricordato dal collega Grava, e cioè l'aspirazione legittima del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione ad ottenere, quanto più presto possibile, l'inserimento nei ruoli organici del Ministero del lavoro. È proprio in relazione a questa legittima aspirazione che sono stati presentati gli emendamenti, nel senso cioè di avvicinare il trattamento di quiescenza di questo personale a quello che sarà loro fatto quando verranno finalmente inseriti nei ruoli organici del Ministero del lavoro. Avevo anche detto che, rendendomi conto di questo, mi sarei dichiarato favorevole a quegli emendamenti che fossero presentati a tale scopo. Mi sono pertanto preoccupato di avere qualche dato statistico per vedere quale sarebbe il maggior onere per il Ministero del lavoro qualora venisse approvato un contributo mensile a carico dello Stato del 12 o del 14 per cento, invece che del 10 come è proposto dal disegno di legge governativo, per vedere se il divario è tale da rappresentare un ostacolo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Le cifre che io ho avute sono queste: tenuto presente che si tratta di 3.568 impiegati la somma complessiva delle retribuzioni corrisposte a questo personale è di 1.015.958.160. Questa cifra mi è stata fornita dagli interessati ed ho ragione di ritenere che sia stata attinta da fonte competente. Col 10 per cento del contributo mensile a carico dello Stato si grava l'Eriario di circa 101.595.000 lire. Invece l'onere che graverebbe sul Ministero del lavoro per le assicurazioni sociali obbligatorie sarebbe di circa 113 milioni. Pertanto, imponendo un onere del 10 per cento a carico dello Stato si impone un onere inferiore a quello che effettivamente spetterebbe al Ministero se, come è suo dovere, dovesse assicurare questo personale con le assicurazioni previste dalla legge. Io debbo ritenere che questa somma di 113 milioni sia già a disposizione del Ministero del lavoro e poichè noi col 10 per cento di contributo diamo al Ministero un onere di circa 101 milioni, restano liberi circa 11 milioni.

Con il contributo del 12 per cento l'onere dello Stato diventa di 124 milioni circa. In

tal modo l'onere dello Stato viene aumentato di circa 11 milioni. Col 14 per cento di contributo mensile a carico dello Stato si arriva a circa 144 milioni, con una differenza, rispetto all'onere previsto per le assicurazioni sociali, di oltre 30 milioni in più. Se si potesse avere dal Governo l'assicurazione che il lieve maggiore onere di 11 milioni, che graverebbe sul Ministero se fosse approvato un contributo dello Stato del 12 per cento, può essere trovato nelle pieghe del bilancio penso che potremmo superare il rilievo giustamente fatto dal nostro Presidente, nel senso che non sarebbe necessario il parere della 5ª Commissione permanente. In tal caso mi dichiarerei favorevole all'aumento del contributo mensile a carico dello Stato dal 10 al 12 per cento. Non posso aderire alla proposta fatta dal senatore Grava perchè difficilmente potremmo, portando il contributo dello Stato al 14 per cento, superare l'ostacolo di natura finanziaria.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io credo che la Commissione non possa dubitare dell'alta considerazione in cui tengo i dipendenti degli Uffici del lavoro, ed a questo proposito feci delle esplicite dichiarazioni in sede di discussione generale, nè credo possa dubitare del proposito del Ministero di pervenire ad una graduale e definitiva sistemazione di questo personale nel quadro dei dipendenti dello Stato. Però, in relazione agli emendamenti proposti, io ho il dovere di fare qualche precisazione. Devo innanzi tutto ricordare che la disciplina della previdenza a favore dei dipendenti degli Uffici del lavoro è il risultato di un concerto tra il Ministero del lavoro e il Ministero del tesoro. Il Ministero del lavoro ha già svolto un'azione molto decisa nei confronti dell'altro dicastero per migliorare al massimo possibile il trattamento di quiescenza di questi suoi dipendenti. Devo poi richiamarmi alle argomentazioni che sono state prospettate qui dall'onorevole relatore. Egli ha citato due cifre complessive, l'una che rappresenta il carico dello Stato in dipendenza dell'approvazione di un contributo del 10 per cento, quale cioè fissato nel testo presentato dal Governo, e l'altra che indica l'onere dello Stato nel caso che fossero applicate le percentuali delle as-

sicurazioni sociali. Ora, la prima cifra è sostanzialmente esatta; ma la seconda merita qualche rilievo. Quella cifra rappresenta il totale delle aliquote di tutte le assicurazioni sociali e cioè dell'aliquota del 3,50 per cento per invalidità e vecchiaia, del 2,50 per cento per assicurazione contro la tubercolosi, del 4 per cento per assicurazione contro la disoccupazione, del 3 per cento per il fondo di solidarietà nazionale, più le 200 lire per le marche della previdenza sociale. Abbiamo cioè complessivamente una aliquota del 13 per cento su un massimale di 19.500 lire per tutti quanti i dipendenti. Vorrei far notare che questo fondo di previdenza che si istituisce col disegno di legge in esame è sostitutivo non di tutte queste assicurazioni sociali, ma soltanto di quelle per invalidità e vecchiaia, perchè in effetti per le assicurazioni contro la disoccupazione vi è l'esenzione dei dipendenti pubblici (legge n. 264, approvata due anni fa). Quindi il relativo contributo del 4 per cento non può essere considerato un onere al quale il Ministero del lavoro andrebbe incontro nel caso che non vi fosse il fondo di previdenza. Non solo, ma vi è anche da osservare che per la tubercolosi è certo che il rischio non è coperto dalla legge in esame. Quindi, senza dire con questo una parola definitiva al riguardo, credo che questo onere debba continuare a rimanere a carico del Ministero del lavoro. Se noi prendessimo in considerazione soltanto i contributi relativi all'invalidità e vecchiaia e al fondo di solidarietà nazionale, stabiliremmo una cifra che è all'incirca la metà di quella indicata dall'onorevole relatore. Pertanto, vista la questione sotto questo punto di vista, il trattamento previsto nel disegno di legge rappresenta già un notevolissimo miglioramento a favore dei dipendenti degli Uffici del lavoro, tanto più che questo trattamento di previdenza, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è accompagnato dalla disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 che garantisce la concessione di una indennità di licenziamento pari a tante mensilità dello stipendio spettante all'atto della cessazione del servizio, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato, il che implica un'ulteriore aliquota mensile dell'8,30 per cento. D'altra parte vorrei far notare che, anche accettando la cifra indicata dal

senatore Pezzini, e cioè una aliquota complessiva del 13 per cento comprensiva di tutte le assicurazioni sociali, questa aliquota va calcolata sul massimale di 19.500 lire, mentre l'aliquota del 10 per cento graverebbe sullo stipendio aumentato del 20 per cento, più le 5.000 lire di caro-vita, il che, per funzionari del grado X implica che questa percentuale grava, per esempio, su 24.606 lire mensili, mentre nel caso di un funzionario del grado VIII grava su 31.474 lire mensili. Quindi l'aliquota, mentre sembra più bassa, in effetti giuoca su una base imponibile maggiore di quella prevista per le assicurazioni della previdenza sociale. Vorrei ancora ricordare che per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, che abbiano uno stesso titolo di rapporto di lavoro a contratto, l'articolo 20 del decreto 17 agosto 1935 per il personale del Commissariato dell'emigrazione e colonizzazione, che poi è stato soppresso ed assorbito dal Ministero del lavoro, ha stabilito una aliquota complessiva del 10 per cento di cui il 5 per cento è a carico dello Stato e il 5 per cento a carico del dipendente. Quindi il trattamento previsto dal presente disegno di legge è più favorevole. Anche il personale a contratto dipendente dal Ministero dell'Africa italiana ha una percentuale del 7 per cento sullo stipendio.

Ho ritenuto doveroso fornire alla Commissione questi dati perchè potesse meglio orientarsi e ricordare che la posizione del Ministero del lavoro è vincolata alle intese a suo tempo raggiunte col Ministero del tesoro. Inoltre faccio notare che ogni aumento del 2 per cento implica praticamente un aggravio di spesa di circa 20 milioni annui, il che evidentemente comporta anche un problema di copertura dal quale io, come rappresentante del Governo, non posso prescindere. L'onorevole Presidente ha invocato la disposizione del Regolamento secondo la quale tutti gli emendamenti che implicano un aumento di spesa o una diminuzione di entrate devono essere sottoposti alla Commissione finanze e tesoro; mi rimetto su questo punto a quello che l'onorevole Presidente riterrà opportuno di fare in proposito, esprimendo però, nel caso la Commissione volesse passare all'esame e alla votazione di questi emendamenti, le più ampie

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

riserve a nome del Ministero del lavoro, il quale ha il dovere di dichiarare che è contrario all'accoglimento degli emendamenti stessi.

PEZZINI, *relatore*. Avevo io stesso pregato l'onorevole Sottosegretario di voler fornire dei chiarimenti. Le cose che egli ha detto risultano anche a me. Io ritenevo che l'onere gravante sul Ministero, anche ai fini della assicurazione obbligatoria del personale, comportasse una cifra di 113 milioni circa, e in tal caso il divario era di 11 milioni in meno rispetto all'onere dello Stato, calcolato in circa 101 milioni per il contributo mensile del 10 per cento di cui al presente disegno di legge. Io devo però dare atto all'onorevole Sottosegretario che è esattissimo quanto egli ha detto e cioè che a formare la cifra di 113 milioni concorrono tutti i contributi di assicurazioni sociali. Se è vero pertanto, e non può essere messo in dubbio, che non tutti questi contributi vengono assorbiti dal contributo del 10 per cento, è evidente che la cifra diventa diversa.

PRESIDENTE. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione su quanto è scritto nella relazione ministeriale preposta al presente disegno di legge, e cioè che non si è resa necessaria l'introduzione di una apposita norma che soddisfi alla condizione posta dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto il disegno di legge non apporta in sostanza un aggravio per il bilancio statale, essendo la spesa, derivante allo Stato dal provvedimento in esame, compensata dall'economia che consegue all'esonero dall'obbligo delle assicurazioni sociali. In sostanza è quanto dice il collega Pezzini.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei assicurare la Commissione che i fondi, per quanto riguarda il pagamento del contributo del 10 per cento e degli altri oneri previsti dalla legge, ci sono, perchè in sede di previsione del bilancio 1948-1949 e successivamente dei bilanci 1949-50 e 1950-51 il Ministero del lavoro ebbe cura di calcolare la somma degli stipendi comprensiva di una certa aliquota che lo mettesse in condizione di poter fronteggiare questi oneri, che, come la Commissione sa, hanno inizio dal 1948. Quindi, attraverso i residui, noi abbiamo la sicurezza di poter far fronte agli impegni

assunti. Quanto sopra è stato anche accettato dalla 5ª Commissione che ha voluto rendersi conto non solo di questa situazione ma della esistenza effettiva di residui tali da poter coprire questo onere.

JANNUZZI. Per concludere, mi pare che non si possa disconoscere che l'emendamento presentato dalla onorevole Palumbo e al quale ho aderito, modificandolo, e l'emendamento del senatore Grava comportino l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 72 del Regolamento. Quale che sia l'entità dell'aumento che questi emendamenti comportano è certo che un aumento di spesa c'è e noi non possiamo procedere oltre senza avere il parere della Commissione finanza e tesoro che si è espressa in senso favorevole per l'approvazione di un testo che prevedeva un contributo a carico dello Stato del 10 per cento.

BOSCO LUCARELLI. Io penso che per ottenere di più finiremo per ritardare l'approvazione del disegno di legge.

JANNUZZI. Pertanto a meno che non si decidesse di ritirare gli emendamenti, ed io non ho nessuna intenzione di ritirare il mio, occorre sospendere la discussione per ottenere il parere della Commissione 5ª.

PRESIDENTE. La questione è pregiudiziale nè si può prescindere da una norma del Regolamento. Pertanto io sospendo la discussione dell'articolo primo. Possiamo però continuare l'esame del disegno di legge approvando tutti quegli articoli che non facciano riferimento alle percentuali dell'articolo primo.

#### Art. 2.

L'iscrizione al fondo di previdenza, salvo quanto è previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 4, è obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che, superato il prescritto periodo di prova, abbiano conseguito la conferma in servizio.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'iscrizione al fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova.

I contributi dovuti dall'Amministrazione dello Stato per il periodo di prova sono versati all'atto dell'iscrizione.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

I versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi diciotto.

Il senatore Jannuzzi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma di questo articolo.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il terzo comma dell'articolo 3 stabilisce una facilitazione che deve essere concessa al personale, altrimenti questi impiegati dovrebbero sopportare un onere notevole proprio sul loro primo stipendio.

VENDITTI. Penso che questi versamenti arretrati, con la approvazione dell'emendamento, si intendano abbuonati.

JANNUZZI. L'intenzione del proponente non è quella di sopprimere solo la ratizzazione, ma di sopprimere anche l'imposizione. Questa è la mia intenzione, quindi sotto questo aspetto chiedo che si metta in votazione la mia proposta considerando che la retroattività di questa imposizione e soprattutto l'esiguità degli stipendi che questi disgraziati ricevono, rendono eccessivo l'onere.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei innanzi tutto ricordare che questo fondo di previdenza è costituito a favore dei dipendenti degli Uffici del lavoro da due conti, A) e B), alimentati precisamente dai contributi versati dallo Stato e dai lavoratori stessi. L'ammontare di questi conti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro è integralmente devoluto al dipendente. Quindi il lavoratore non paga a favore di altri o per un obbligo sociale, ma accantona per se stesso. Dobbiamo anche ricordare che tutti gli ordinamenti dei fondi di previdenza prevedono precisamente questo parallelismo tra il contributo dello Stato e quello del dipendente. Se modifichiamo questo principio essenziale, secondo me facciamo anche un danno ai dipendenti degli Uffici del lavoro perchè veniamo a porli in una condizione diversa da quella degli altri dipendenti dello Stato mentre la tendenza della Commissione mi pare sia quella di mantenere il più possibile una certa somiglianza tra il trattamento fatto ai dipendenti degli Uffici del lavoro e quello fatto agli altri impiegati dello Stato. Vorrei infine far rilevare che qui si

tratta di un contributo del 5 per cento dello stipendio. Non so se il periodo di prova sia di tre o di sei mesi, ma anche ammesso che sia di sei mesi, si tratta complessivamente di un 30 per cento. Questo 30 per cento, diviso in diciotto rate mensili implica una trattenuta mensile dell'1,50 per cento. Mi pare quindi che l'onere sia perfettamente sopportabile, tanto più che si tratta di un sacrificio a proprio vantaggio. Accogliendo l'emendamento proposto si creerebbe una situazione in contrasto con quelle delle altre amministrazioni dello Stato.

JANNUZZI. Qui noi portiamo la voce degli interessati che sono un po' i giudici della sopportabilità o insopportabilità di un onere. Lasciamo quindi che giudichino gli interessati, anche se si tratta di un onere che va a costituire un fondo a vantaggio di chi lo paga. Ora è vero che tutto quello che io accantono oggi a mio favore ritornerà domani a me stesso; ma è anche vero che non sempre si ha la possibilità di accantonare oggi per riprendere domani. Questa è una considerazione di carattere umano. Circa l'altra considerazione fatta dall'onorevole Sottosegretario sull'equiparazione di questi impiegati agli impiegati dello Stato, osservo che tale equiparazione è stata negata dal Governo stesso perchè, se si volesse effettivamente compierla lo Stato dovrebbe cominciare col versare un contributo del 14 per cento mentre qui si propone il 10 per cento e si potrà arrivare al massimo, stentatamente, al 12 per cento. Tenuto conto ancora una volta della eseguità degli emolumenti che questi impiegati ricevono, bisogna cercare di addossare loro degli oneri quanto più possibile leggeri.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dal punto di vista retributivo i dipendenti degli Uffici del lavoro sono equiparati perfettamente ai dipendenti dello Stato, hanno cioè le stesse retribuzioni. Si tratta quindi di una generale esiguità di stipendi.

JANNUZZI. Come ho detto io rappresento qui la voce e i desideri espressi dagli interessati. Pertanto insisto nel mio emendamento.

BARBARESCHI. Debbo fare osservare che questa gente non dovrà pagare per i sei mesi di prova, dato che la legge va in vigore dall'8 maggio 1948.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È una questione che esamineremo in seguito.

PEZZINI, *relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi per le considerazioni svolte dall'onorevole Sottosegretario. Mi sembra che non si tratti affatto di un onere insopportabile, dato che esso si riferisce solamente al periodo di prova che non può essere superiore a sei mesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Jannuzzi tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

La gestione del fondo di previdenza provvede ad intestare ad ogni iscritto due conti individuali denominati CONTO «A» e CONTO «B». Il conto «A» è alimentato mensilmente con una quota corrispondente al novanta per cento della contribuzione a carico dello Stato, di cui al precedente articolo 1 lettera a) n. 1.

La residua contribuzione, a carico dello Stato, è impiegata per il pagamento dei premi di assicurazione per una polizza cumulativa per il rischio di morte da stipularsi con Istituti assicuratori.

Il conto «B» è alimentato con la intera contribuzione dell'iscritto di cui al precedente articolo 1 lettera a) n. 2.

Nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio, le quote di contributi a favore del Fondo di previdenza, sia a carico dello Stato che a carico dell'iscritto, sono sospese o proporzionalmente ridotte. È fatta salva per l'interessato la facoltà di provvedere per proprio conto al versamento dell'intera contribuzione.

È lasciata facoltà ai singoli interessati di optare per la utilizzazione delle contribuzioni di cui ai numeri 1° e 2° della lettera a) del precedente articolo 1 per la stipulazione di una convenzione assicurativa in loro favore,

con l'emissione di polizze distinte per il contributo a carico dello Stato e per quello a carico dell'iscritto

(È approvato).

#### Art. 5.

Le somme accreditate sui conti individuali sono vincolate per tutta la durata del rapporto d'impiego.

Esse non sono cedibili nè sequestrabili, salvo il caso di risarcimento di danno o di debiti di qualsiasi natura verso l'Amministrazione dello Stato ed il Fondo.

Sono altresì vincolate, per tutta la durata del rapporto d'impiego, le polizze relative alla convenzione assicurativa prevista dal precedente articolo 4 per la cui liquidazione è peraltro necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione dello Stato.

GRAVA. Propongo il seguente emendamento: aggiungere alla fine del secondo comma le parole «e per titolo di alimenti». Infatti mi sembra che, dato che le somme accreditate su questo fondo non sono cedibili nè sequestrabili, salvo il caso di risarcimento di danni o di debiti verso lo Stato ed il fondo, sia giusto aggiungere anche il caso che il titolare del conto sia in dovere di alimenti verso la propria famiglia. Osservo che anche il Codice di procedura civile consente, limitatamente al quinto, il diritto di sequestrare lo stipendio per debito di alimenti.

JANNUZZI. Io proporrei invece di formulare il secondo comma in questo modo: «Esse non sono cedibili nè sequestrabili nei limiti vigenti per il personale di ruolo».

GRAVA. È una cosa diversa perchè qui non si tratta dello stipendio ma di un fondo di nuova formazione, e che viene alimentato dall'impiegato stesso.

PEZZINI, *relatore*. Io sono favorevole all'uno e all'altro emendamento, perchè si tratta di precisazioni che possono essere utili.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Grava, vorrei far notare la differenza tra lo stipendio, per il quale la legge prevede la possibilità del sequestro e della cessione per titolo di ali-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

mento, e questo fondo di previdenza che non è liquido e quindi non può nemmeno essere sequestrato o ceduto. Potrà essere sequestrato quando diventerà liquido, cioè al momento in cui esso sarà corrisposto al dipendente. Ma, mentre il rapporto di lavoro è in corso, non può essere distratto da quella che è la sua finalità, cioè di assicurare, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, un certo trattamento di quiescenza al dipendente dell'Ufficio del lavoro. Sono pertanto contrario a questo emendamento per una ragione pratica, perchè una eventuale azione giudiziaria intralcerrebbe l'amministrazione del fondo, ma soprattutto sono contrario per una ragione di carattere giuridico.

VENDITTI. Ma questo conto potrebbe essere soggetto a pignoramento.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per essere soggetto a pignoramento un credito deve essere liquido ed esigibile, mentre questo conto non è esigibile fino al momento in cui non cessa il rapporto di lavoro. Io ripeto che questo fondo viene costituito per assicurare il trattamento di quiescenza al lavoratore al termine del rapporto di lavoro e non possiamo distrarlo da questa sua destinazione consentendo il prelievo di somme, sia pure a titolo di alimenti; per gli alimenti d'altra parte v'è la possibilità di rifarsi sullo stipendio, che è destinato precisamente ad alimentare il dipendente e la sua famiglia. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi io temo che esso complichì le cose perchè per gli altri dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato non vi sono fondi di previdenza. Quindi a quale disciplina richiamiamo? Bisognerebbe per lo meno indicare le disposizioni di legge che regolano la materia. Con il disposto del secondo comma dell'articolo 4 noi diamo un'ottima garanzia, la migliore che si possa offrire, al dipendente; la garanzia cioè che il fondo non può essere nè ceduto, nè sequestrato. Ogni evasione a questo principio fondamentale danneggerebbe il dipendente degli Uffici del lavoro.

VENDITTI. Mi dichiaro favorevole ad entrambi gli emendamenti. I conti individuali non potranno essere assegnati a terzi, ma po-

tranno essere pignorati in vista del momento in cui questo fondo sarà esigibile.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma lei non tiene conto del fine per il quale il fondo è costituito.

VENDITTI. Ma il pignoramento si riferisce al momento in cui la somma sarà esigibile.

GRAVA. Faccio osservare che lo Stato si riserva il diritto di sequestrare il fondo individuale nel caso di risarcimento di danno o di debiti verso l'amministrazione dello Stato anche se il contratto di lavoro non è cessato. Ora io penso che il figliuolo o la moglie abbiano diritto di prelazione anche nei confronti dello Stato o dell'amministrazione del fondo, ragione per cui non posso che insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la legge fissa nel massimo di un quinto la sequestrabilità dello stipendio a titolo di alimenti. Se si approvasse l'emendamento del senatore Grava non vi sarebbe invece questo limite e il fondo potrebbe essere sequestrato integralmente.

GRAVA. La legge fissa il limite del quinto dello stipendio perchè lo stipendio è un assegno alimentare che serve anche a sostentare l'impiegato.

PRESIDENTE. Quindi lei è d'opinione che, per titolo di alimenti, un conto individuale possa essere sequestrato integralmente.

GRAVA. Il *quantum* lo stabilirà il magistrato.

PRESIDENTE. Ma nel testo legislativo si verrebbe ad ammettere un criterio più lato ed ampio che va al di là di quella che è la norma fissata dal Codice di procedura civile.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sull'enormità di questo emendamento, perchè esso viene a privare i dipendenti degli Uffici del lavoro del trattamento di quiescenza. Esso ammette infatti la sequestrabilità del conto con azioni giudiziarie più o meno late. A parte l'intralcio che ne deriverebbe all'amministrazione del fondo, si corre il rischio che il lavoratore, al momento in cui cessa il suo rapporto di lavoro, si venga a trovare senza alcuna somma a disposizione. Se noi stabiliamo che

ogni mese si debba prelevare dal suo stipendio un'aliquota del 5 per cento e che lo Stato a sua volta deve versargli un contributo del 10 per cento, noi lo facciamo unicamente perchè i lavoratori possano avere un giorno, a loro disposizione, un capitale. Inoltre noi abbiamo già approvato l'articolo 4 che stabilisce tra l'altro che una parte del conto venga impiegata e convertita in una polizza di assicurazione. Pensate quindi a tutti gli intralci che deriverebbero dall'accettazione del principio proposto dal senatore Grava, i fondi che dovrebbero essere destinati ad una capitalizzazione per il futuro, verrebbero utilizzati, sia pure per titolo di alimenti, nel corso del rapporto di lavoro. Prego quindi la Commissione di valutare a fondo la portata di questo emendamento.

**BOSCO LUCARELLI.** Sono contrario agli emendamenti per le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario di Stato. Questo fondo deve essere incedibile e insequestrabile, perchè rappresenta una garanzia per i lavoratori, e nessuno deve essere in grado di potere accampare pretese sulla somma accantonata. Se noi permettessimo questo verremmo a distruggere lo scopo del fondo. Io preferirei allora che non si contemplates neanche il caso di cedibilità e sequestrabilità a favore dello Stato e del fondo.

**SACCO.** Desidero fare alcune considerazioni. Non si vuole ammettere la sequestrabilità del fondo in base al principio che la società accantona questa somma per dar modo al lavoratore di avere un trattamento di quiescenza. In realtà la società accantona questa somma unicamente per non avere a carico questo individuo quando sarà vecchio ed impossibilitato al lavoro; intanto però si privano coloro che hanno diritto agli alimenti della possibilità di valersi di queste somme accantonate con una forma di risparmio coatto. Noi non dobbiamo porre il lavoratore nella situazione di poter non provvedere ai bisogni della propria famiglia, violando così una legge morale fondamentale nè è possibile che noi teniamo mano a questa inadempienza. Noi assolveremo il lavoratore da un obbligo morale perchè non intendiamo averlo a nostro carico il giorno in cui non sarà più in grado di lavorare.

**RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.** C'è a questo scopo lo stipendio che è appunto destinato al mantenimento della famiglia. Il fondo di previdenza è destinato invece all'avvenire del dipendente e della sua famiglia. Se mai le somme del conto potranno essere destinate ad obblighi alimentari il giorno in cui siano diventate liquide ed esigibili Vorrei rivolgere una domanda al proponente dell'emendamento: egli ritiene che le somme possano essere prelevate per il soddisfacimento di obblighi alimentari o soltanto al termine del rapporto di lavoro? È un punto che egli dovrebbe chiarire perchè è evidente che anche l'aspetto giuridico della questione è diverso a seconda dell'impostazione. Quello che io richiamo è un principio che vige per tutte le istituzioni di previdenza e parte dal presupposto che si voglia effettuare un effettivo accantonamento di queste somme.

**GRAVA.** Faccio presente che la legge del 1924 che stabiliva l'indennità di licenziamento per gli impiegati non metteva questa clausola di impignorabilità e incedibilità: il denaro quando si versa è liquido e nessuna norma di legge dice che esso possa essere esigibile soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro tanto è vero che l'Amministrazione, se dovesse subire danni, non aspetterebbe, per risarcirsi, il momento in cui l'impiegato cessa dal lavoro. Io faccio presente l'enormità della norma in questione e cioè che mentre lo Stato può servirsi del fondo, non se ne possono servire la moglie ed i figliuoli che hanno diritto agli alimenti. Si conculca così un diritto naturale. Io ritengo che il diritto agli alimenti sia assolutamente prevalente nei confronti del diritto dell'Amministrazione e dello Stato. Se si vuol negare la sequestrabilità del fondo a titolo di alimenti bisogna escludere anche la sequestrabilità per risarcimenti di danni a favore dello Stato.

**RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.** Ma non si può violare un principio che vale per tutti i dipendenti dello Stato.

**GRAVA.** Per i dipendenti dello Stato il risarcimento di danni avviene sullo stipendio, perchè essi non hanno l'iscrizione ad alcun fondo di previdenza. Questo fondo di previ-

denza deve servire non solo per la tranquillità dell'impiegato quando cessa il rapporto di lavoro, ma anche per l'adempimento dei suoi doveri verso la famiglia.

JANNUZZI. Credo sia opportuno sospendere la discussione di questo articolo perchè, in relazione al mio emendamento, vorrei studiare più a fondo la questione. Debbo però far rilevare che il secondo comma dell'articolo 5 deve essere collegato con il primo comma, dove si dice che le somme accreditate sui conti individuali sono vincolate per tutta la durata del rapporto di impiego. Il che significa che la cedibilità e la sequestrabilità, anche a favore dell'amministrazione dello Stato, non si possono esercitare se non quando si sia maturato il diritto di credito dell'impiegato. Allora nel momento in cui la somma diventa liquida, non solamente lo Stato avrà le possibilità di far valere i suoi diritti sulle somme accreditate nel conto individuale, ma anche chi ha diritto agli alimenti. Comunque, poichè io desidero coordinare meglio il mio emendamento con le disposizioni generali vigenti per il personale dello Stato, se la Commissione non ha nulla in contrario, prego di rinviare l'esame di questo articolo ad una prossima riunione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la discussione di questo articolo è rinviata.

#### Art. 6.

Fino a quando le assicurazioni di cui ai commi secondo e quinto del precedente articolo 4 non saranno stipulate, l'aliquota dei contributi destinata al pagamento dei premi sarà accreditata sui conti individuali.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il Fondo di previdenza può essere investito nei modi seguenti:

- 1° in depositi bancari vincolati;
- 2° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- 3° in cartelle di credito fondiario;
- 4° in mutui ipotecari, fino alla concorrenza di un quarto della totale disponibilità del Fondo;

5° in prestiti agli iscritti al Fondo, da concedersi per motivi di comprovata necessità, fino alla concorrenza dei tre quarti dell'importo dei rispettivi conti individuali ed in ogni caso in misura non superiore ad una annualità di retribuzione, da rimborsarsi, mediante ritenute mensili, entro il termine massimo di anni tre ed in ogni caso mediante trattenute integrali del residuo debito sull'importo della liquidazione dei conti individuali e della eventuale indennità per cessazione del rapporto d'impiego;

6° in mutui, con iscrizione ipotecaria di primo grado, a cooperative costituite per la costruzione o l'acquisto di appartamenti economici e popolari, per esclusivo uso di abitazione degli iscritti alla cooperativa, entro i limiti delle somme accantonate nei conti individuali degli interessati, decurtate degli eventuali prestiti concessi agli stessi ai sensi del precedente numero 5.

Per i prestiti e per i mutui, di cui ai precedenti numeri 5 e 6, il tasso dell'interesse non può essere superiore a quello legale.

BOSCO LUCARELLI. Mi sembra che all'articolo 7 si stabilisca un principio molto grave, quello cioè che il fondo di previdenza possa essere investito, tra l'altro, in depositi bancari vincolati, cioè presso qualsiasi banca. Si dovrebbe dire per lo meno che deve trattarsi di enti di diritto pubblico, altrimenti queste somme possono andare a finire nelle mani di usurai.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non dobbiamo dimenticare che questo fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di funzionari degli Uffici del lavoro, che non faranno questi depositi se non presso gli istituti che offrano le maggiori garanzie. Vorrei qui far presente una questione che è stata sollevata da parte della Federazione bancari. I rappresentanti di questa Federazione sono ostili al fatto che nelle disposizioni di legge si introducano delle norme discriminatorie tra i vari istituti bancari, a seconda che siano o no enti di diritto pubblico, nel presupposto che in effetti, dal punto di vista della garanzia, tutte le banche vengono a trovarsi nelle stesse condizioni. Comunque io ritengo che la garan-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40<sup>a</sup> RIUNIONE (29 novembre 1950)

zia sia rappresentata dal fatto che il fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione. Debbo fare inoltre rilevare che le banche danno un basso tasso di interesse, e che i depositi bancari saranno utilizzati solamente per le somme disponibili di cassa, mentre la maggior parte del fondo sarà investita nei modi previsti dalle voci seguenti dell'articolo 7.

VENDITTI. Aderisco alla tesi del senatore Bosco Lucarelli. So di fare con ciò una proposta illiberale perchè accetto una limitazione del modo di impiego del fondo. Ma per i lavoratori c'è talvolta bisogno di essere illiberali, per il loro interesse medesimo. Se c'è una banca la quale, appunto perchè inconsistente, dà un alto tasso di interesse, è molto probabile che essa sia la depositaria di queste somme, ed i lavoratori corrono così il pericolo di perdere tutto.

SACCO. Mi permetto di osservare che all'articolo 7, punto quinto, si stabilisce che l'impiegato può ottenere dal fondo un prestito, fino alla concorrenza dei tre quarti dell'importo del suo conto individuale e in misura non superiore a una annualità di retribuzione, prestito da rimborsarsi mediante ritenute mensili, entro il termine massimo di anni tre. Ora, mi pare che la norma comune degli impiegati dello Stato è che il prestito debba essere rimborsato entro cinque anni. La ritenuta del quinto dello stipendio è già una ritenuta molto gravosa: se poi si tratta della ritenuta del terzo essa diventa eccessiva. Io richiamo l'attenzione dei colleghi anche sul fatto che spesse volte la cessione del quinto dello stipendio (e qui sarebbe del terzo) si fa per esigenze familiari ed a volte anche per sottrarsi ad obilighi alimentari. Pertanto ritengo che bisognerebbe mettere le disposizioni di questo articolo in coordinazione con quello che sarà il testo dell'articolo 5 che approveremo.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio osservare che ci si può trovare di fronte ad un rapporto di lavoro a contratto della durata di cinque anni. Quindi si deve porre una limitazione al numero degli anni entro i quali il prestito deve essere rimborsato. Non possiamo qui accettare il sistema che si segue per gli altri dipendenti dello Stato, per i quali vi è una

carriera illimitata fino al momento della pensione.

PRESIDENTE. Onorevole Bosco Lucarelli, insiste nel suo emendamento ?

BOSCO LUCARELLI. Io ho fatto più che altro una raccomandazione all'onorevole Sottosegretario.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come raccomandazione io posso accettare il suo suggerimento.

JANNUZZI. Nel numero 6 dell'articolo 7 si dice che il fondo di previdenza può essere investito in mutui, con iscrizione ipotecaria di primo grado. Io proporrei innanzi tutto che si dicesse « in mutui con iscrizione ipotecaria di primo e di secondo grado » purchè il primo grado sia a favore dei benefici concessi dallo Stato per le costruzioni. Bisognerebbe inoltre precisare che le cooperative debbono essere costituite esclusivamente per la costruzione di abitazioni da assegnarsi ai dipendenti degli Uffici di lavoro.

Io formulerei l'emendamento così: « In mutui con iscrizione ipotecaria di primo grado o di secondo, rispetto alle garanzie concesse per effetto di interventi statali nelle costruzioni ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo sulla seconda parte delle proposte del senatore Jannuzzi, e cioè che il finanziamento sia limitato alle costruzioni destinate ai dipendenti degli Uffici del lavoro. Non credo però di poter accettare la prima proposta. In base alla legge Aldisio noi avremo dei finanziamenti e dei mutui che arriveranno fino al 75 per cento della spesa. Evidentemente il margine di garanzia viene ad essere inesistente. Ora, noi qui non ci troviamo di fronte ad un istituto bancario o a un istituto di credito qualunque, ci troviamo di fronte a un fondo per la previdenza dei dipendenti degli Uffici del lavoro. Pertanto bisogna assolutamente stabilire investimenti che offrano le massime garanzie altrimenti si corre il rischio di non poter fronteggiare i pagamenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Si facilitino quindi le cooperative purchè la garanzia concessa al fondo sia indiscutibile, e la garanzia che offre il maggior grado di certezza è l'ipoteca di primo grado. L'onorevole Jannuzzi sa, che

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

attraverso il cumulo degli interessi, le spese di una eventuale procedura di espropriazione fatta in base ad una ipoteca di primo grado, possono finire per coprire l'intera somma. Noi non sappiamo quali sviluppi potrà avere il mercato edilizio nel prossimo futuro, potremmo anche trovarci di fronte ad una svalutazione, ad uno svilimento del valore delle case. Ed allora si correrebbe un grave rischio. È vero che siamo qui nel campo di una facoltà e che l'articolo 7 non impone obbligatoriamente di fare mutui di questo genere. Però la Commissione sa per esperienza, come lo so io, che basta aprire un varco perchè questo si allarghi poi sempre più. Vorrei pertanto pregare il senatore Jannuzzi di ritirare questa parte dell'emendamento

JANNUZZI. Desidero fare qualche rilievo in merito a quanto l'onorevole Sottosegretario ha detto. Il valore dell'immobile ai fini della garanzia ipotecaria non dipende dal fatto che l'iscrizione sia di primo o di secondo grado, perchè anche una iscrizione di primo grado può non trovare capienza quando è eccessiva, ed una iscrizione di secondo grado può trovare capienza quando il valore dell'immobile è abbondante. Quindi si tratta sempre di vedere quale sia l'oculatazza di colui che compie la operazione. Si potrebbe stabilire che l'ipoteca deve essere fatta entro certi limiti in rapporto al valore dell'immobile. L'onorevole Sottosegretario ha richiamato giustamente la legge Aldisio, facendo osservare che essa dà il 75 per cento, e che l'altro 25 per cento deve essere procurato dalla cooperativa. Io penso che anche qui il punto essenziale è che una garanzia ci sia.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Qui si tratterebbe di coprire il cento per cento del valore attuale dell'immobile. Che garanzia si offre così?

JANNUZZI. Con la legge Tupini si dà un contributo che scontato all'attualità può arrivare fino al 50 per cento e siccome c'è chi non lo sconta all'attualità comincia molte volte col dare la garanzia ipotecaria sull'immobile. Ora, ferma restando la questione dei valori, dobbiamo mettere in condizione questi enti di procurarsi l'altra parte di contributo? E perchè non dar modo alla stessa Cassa di

previdenza di poter provvedere, ferme restando tutte le cautele necessarie, perchè il debito sia garantito?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono proprio le ipotesi che sta facendo l'onorevole Jannuzzi che mi confermano nella mia opposizione. Egli parla di mutui dello Stato che dovrebbero coprire anche l'ultimo 25 per cento del valore dell'immobile, valore che poi può essere esposto ad una decurtazione sensibile se non altro per il deterioramento derivante dall'uso. Pregherei perciò l'onorevole Jannuzzi di non insistere su questa posizione che ci farebbe correre il rischio di rendere molto aleatori gli investimenti che si andrebbero a fare. Si potrebbe anche parlare di prima o seconda ipoteca purchè il valore complessivo delle due ipoteche non superasse il 40 per cento. Il giorno in cui diciamo che l'ammontare totale non deve superare il 40 per cento, che è il limite fissato dagli Istituti di credito fondiario, praticamente non sarebbe mai possibile il verificarsi della ipotesi prospettata dall'onorevole Jannuzzi.

JANNUZZI. Ma nessuno esclude che il mutuo di prima ipoteca può essere fatto col 100 per cento. Come voi mi fate l'ipotesi che ci sia chi possa dare un mutuo in seconda ipoteca che copra la differenza fra la prima ipoteca minore del 100 per cento e il 100 per cento, così dovete concludere che si può dare un mutuo di prima ipoteca al 100 per cento. O noi ci fidiamo dell'oculatazza di quelli che fanno le operazioni ritenendo che diano danaro solo se esso sia sufficientemente garantito, oppure mettiamo un limite alla garanzia data, rispetto al valore dell'immobile.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prego l'onorevole Jannuzzi di ritirare il suo emendamento.

GRAVA. Propongo di sospendere la discussione sull'articolo 7 anche perchè al numero 5 di questo articolo mi pare che ci sia una contraddizione con quanto è affermato all'articolo 5. Infatti è detto che a richiesta degli interessati si possono fare anche prestiti personali.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Può effettiva-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

40ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

mente avvenire che il dipendente non paghi, ma nell'articolo è stabilito che in tal caso può essere assorbito l'importo del fondo al momento della cessazione del rapporto d'impiego e quindi questa disposizione è pienamente coerente con il primo comma dell'articolo 5.

GRAVA. Ma io mi domando: qual'è una comprovata necessità maggiore di quella di dover somministrare gli alimenti ?

PRESIDENTE. Giunti a questo punto della discussione e poichè mi pare che i colleghi abbiano già chiesto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, se nessuno fa opposizione resta inteso che riprenderemo in esame questo disegno di legge in una delle prossime sedute.

La riunione termina alle ore 12,15.